

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2544)

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in un testo unificato, dalla 10 Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 21 aprile 1976 (V. Stampati nn. 660, 2474, 2742 e 2833)

d'iniziativa dei deputati BOFFARDI Ines, BODRITO (660); TASSI, BAGHINO, GALASSO (2474); TASSI, SPONZIELLO, VALENSISE, LO PORTO, BORROMEO D'ADDA (2742); MARIANI, COLUCCI e FROIO (2833)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 21 aprile 1976*

Nuove norme sugli autoveicoli industriali

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il primo, il secondo ed il terzo comma dell'articolo 10 del testo unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono sostituiti dai seguenti:

« L'Ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente territorialmente nel luogo di inizio del

trasporto od ove ha sede l'impresa proprietaria del veicolo può autorizzare:

a) il trasporto di cose indivisibili che, per le dimensioni o per il peso, determinino una eccedenza rispetto ai limiti stabiliti negli articoli 32 e 33, salva sempre l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 37;

b) il trasporto di cose che, per il peso, determinino una eccedenza rispetto ai limiti stabiliti nell'articolo 33, ove siano adottati giustificati motivi;

c) la circolazione dei veicoli che, per speciali esigenze, superino le dimensioni ed i pesi stabiliti negli articoli 32 e 33.

Per le autostrade l'autorizzazione è data dal Ministero dei trasporti, Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

L'autorizzazione è data per determinati periodi di tempo o per più trasporti o di volta in volta.

Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti e la scorta della polizia della strada ».

L'articolo 18 del Regolamento per l'esecuzione del testo unico è abrogato. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dei lavori pubblici, provvederà con propri decreti per l'applicazione delle norme contenute nel presente articolo.

Art. 2.

L'articolo 26, lettera g), del testo unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dalle seguenti nuove norme:

« g) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice; ai soli fini dell'applicazione del successivo articolo 119, costituiscono una unica unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate ».

Art. 3.

Il secondo, il terzo ed il quarto comma dell'articolo 32 del testo unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, numero 393, sono sostituiti dai seguenti:

« La lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non deve eccedere 6 metri per i veicoli isolati ad un asse, 12 metri per i veicoli isolati a 2 o più assi.

La lunghezza dei semirimorchi non deve eccedere metri 6,50 per semirimorchi ad un asse, metri 12,50 per semirimorchi a 2 o più assi.

Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono superare la lunghezza massima di metri 15,50. Gli autotreni non devono superare la lunghezza massima di metri 18,00 ».

Art. 4.

L'articolo 33 del testo unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, numero 393, è sostituito dal seguente:

« Il peso complessivo a pieno carico di un veicolo, salvo quanto disposto nei commi successivi, costituito dal peso del veicolo stesso in ordine di marcia e da quello del suo carico, non può eccedere 50 quintali per i veicoli ad un asse, 80 quintali per quelli a 2 assi e 100 quintali per quelli a 3 o più assi.

Il peso complessivo a pieno carico di un rimorchio ad un asse non può eccedere 60 quintali.

Per gli autoveicoli isolati muniti di pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di appoggio sulla strada non sia superiore a 8 chilogrammi per centimetro quadrato e quando, se trattasi di veicoli a 3 o più assi, la distanza tra due assi contigui non sia inferiore ad un metro, il peso complessivo a pieno carico del veicolo isolato non può eccedere i 180 quintali se si tratta di veicoli a 2 assi e 240 quintali

se si tratta di veicoli a 3 o più assi. Qualora si tratti di autobus o filobus a 2 assi destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani il peso complessivo a pieno carico non deve eccedere i 190 quintali.

Il peso complessivo a pieno carico di un autoarticolato o di un autosnodato o di un autotreno, quando concorrono le condizioni indicate nel comma terzo, non deve eccedere 400 quintali se a 4 assi; non deve eccedere 440 quintali se a 5 o più assi.

Qualunque sia il tipo di veicolo, il peso massimo in corrispondenza dell'asse più caricato non deve eccedere 120 quintali.

In corrispondenza di due assi contigui a distanza inferiore di 2 metri tra loro il peso massimo non deve superare 190 quintali.

Chiunque circola con un veicolo che supera, salvo quanto disposto dall'articolo 121, i limiti di peso stabiliti dal presente articolo è punito con l'ammenda da lire 50 mila a lire 200 mila ».

Art. 5.

Ferme restando le disposizioni del precedente articolo, i commi terzo e quarto dell'articolo 121 del testo unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, numero 393, sono sostituiti dai seguenti:

« Chiunque circoli con un veicolo che superi il peso complessivo a pieno carico o il cui rimorchio superi il proprio peso complessivo a pieno carico o il peso rimorchiabile del veicolo trainante, o, per i trasporti eccezionali, superi i corrispondenti limiti potenziali indicati nei documenti di circolazione, oltre il limite di tolleranza del 5 per cento del peso complessivo, è punito con l'ammenda da lire 50 mila a lire 200 mila se l'eccedenza non supera i 10 quintali, da lire 100 mila a lire 300 mila se l'eccedenza non supera i 20 quintali, da lire 200 mila a lire 600 mila se l'eccedenza non supera i 30 quintali; se l'eccedenza supera i 30 quintali si applicano l'ammenda di lire 800 mila e 15 giorni di arresto; se si tratta di moto-

veicoli o di carrelli, l'ammenda è ridotta alla metà.

Nel caso che il carico superi la portata utile oltre la tolleranza stabilita, sia il proprietario del veicolo sia il committente sono civilmente responsabili in solido.

Se l'eccedenza non supera il 10 per cento del carico utile ammesso il veicolo non può proseguire il viaggio se non è versata l'ammenda nella misura minima prevista. Nel caso che la eccedenza sia percentualmente maggiore la continuazione del viaggio è subordinata anche al discarico dell'eccedenza nel posto indicato dagli agenti di polizia che rilevano l'infrazione.

È ugualmente prescritto il discarico dell'eccedenza nel caso in cui sia prevista la applicazione dell'ammenda congiuntamente all'arresto.

L'Ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione nella cui circoscrizione è immatricolato il veicolo a carico del quale siano state accertate più di tre infrazioni, è tenuto a sospendere l'efficacia della carta di circolazione per un periodo da uno a tre mesi. A tal fine tutte le contravvenzioni elevate in applicazione del presente articolo devono essere notificate all'Ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che ha rilasciato la carta di circolazione ».

Art. 6.

Alle ammende previste dall'articolo precedente si applicano le disposizioni della legge 3 maggio 1967, n. 317.

Art. 7.

L'articolo 221 del Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è modificato come segue:

« Il secondo alinea del punto 4 è sostituito dal seguente:

” Per gli autoveicoli ed i loro rimorchi si potrà consentire che la parte posteriore

abbia uno sbalzo massimo pari al 60 per cento del passo, se ciò sia riconosciuto ammissibile dalla Direzione generale della motorizzazione civile”.

Il punto 6 è sostituito dal seguente:

” Verifica in marcia della inscrivibilità di una fascia di ingombro (corona circolare) di raggio minore metri 5,30 e larga metri 6,70, e determinazione del diametro minimo di volta;”.

Al punto 16 viene aggiunto quanto segue:

” questo accertamento non si effettua nel caso degli autotreni, degli autoarticolati e degli autosnodati; per tali autoveicoli deve essere verificato che il rapporto tra la potenza massima del motore ed il peso complessivo dell'autoveicolo non sia inferiore a 8 CV/t; ”.

Art. 8.

Il primo alinea del primo comma dell'articolo 257 del Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

« — 1,4 se il complesso di veicoli è provvisto di dispositivo di frenatura di tipo continuo e automatico; »

Art. 9.

Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, stabilirà la procedura per l'adeguamento dei veicoli in circolazione alle norme contenute nella presente legge ed a quelle contenute nella legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni.